SCHEDA INFORMATIVA: TRATTAMENTI ESTETICI

Titolo abilitativo: DIA ad efficacia immediata.

A. DESCRIZIONE.

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi. In detta dizione rientrano anche le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. È vietata la redazione e la prescrizione di diete (riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato).

Le attività di estetica sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui alla L.R. 31 maggio 2004 n. 28 nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713 modificata dalla Legge 1 marzo 2002 n. 29.

Tale attività può essere esercitata in luogo pubblico, in luogo privato, a titolo gratuito, presso il domicilio dell'esercente, presso apposita sede designata dal committente, presso alberghi e palestre.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante itinerante e ambulante su posteggio.

B. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA'.

Endoprocedimenti attivabili.

L'avvio di un attività di estetica, nella generalità dei casi, implica l'attivazione degli endoprocedimenti di seguito elencati:

ASL per profili strutturali/funzionali igienico sanitari.

Urbanistico edilizio per adempimenti connessi ad aspetti strutturali (ivi comprese agibilità, destinazione d'uso, ecc...).

EDILIZIA per adempimenti relativi agli scarichi idrici.

AMBIENTE per adempimenti relativi all'inquinamento acustico. In base alla normativa vigente sulle attività rumorose occorre effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico e/o presentare apposito modello che attesti l'eventuale esenzione o di aver precedentemente espletato tale adempimento.

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, adempimenti ISPESL, e relativi all'impiantistica.

INSEGNA, per l'installazione dell'insegna l'interessato dovrà conseguire apposito titolo abilitativi.

C. CHE REQUISITI DEVE AVERE.

1) Requisiti oggettivi.

I locali devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza

In particolare:

I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento; Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;

Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in

materia.

L'attività deve essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica.

L'attività deve essere svolta altresì nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in materia di impatto ambientale ed acustico.

Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si devono comporre, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) doccia;
- c) servizio igienico;
- d) ripostiglio;
- e) spogliatoio;
- f) eventuali corridoi o disimpegni.

2) Requisiti soggettivi morali.

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell'Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 49.

Tali suddette cause non devono sussistere nei confronti delle società/ consorzi.

Più specificamente, con riferimento alle società e ad i consorzi, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato,:

- a) per le società in nome collettivo (s.n.c), a tutti i soci;
- b) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- c) per le società per azioni (s.p.a.), in accomandita per azioni (s.a.p.a), società a responsabilità limitata (s.r.l.) al legale rappresentante e delgi eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- d) per i consorzi ex art 2602 c.c. a chi ne ha la rappresentanza, agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società consortili *ex* art. 2615 *ter* c.c., i consorzi con attività esterna di cui al libro V, titolo X capo II, sezione II del codice civile, le società di consorzi cooperativi, oltre al legale rappresentante ed agli altri componenti dell'organo di amministrazione, anche nei confronti di ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché nei confronti dei soci per conto dei quali le società consortili operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- f) per le società cooperative, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- g) per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato Italiano, a coloro che li rappresentano stabilmente sullo stesso.

3) Requisiti soggettivi professionali.

Iscrizione nel Registro delle Imprese;

Per esercitare l'attività di estetista è necessario che il titolare, la maggioranza dei soci lavoranti o il soggetto qualificato siano in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004 n. 28. I requisiti professionali sono necessari ovunque e a qualunque titolo sia svolta l'attività.

- SOCIETA' O COOPERATIVA ARTIGIANA: tutti i soci (qualifica professionale rafforzata da ulteriore

percorso formativo) e dipendenti (qualifica professionale base) che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale - SOCIETA' O COOPERATIVA NON ARTIGIANA: tutti i soci (qualifica professionale rafforzata da ulteriore percorso formativo) e dipendenti (qualifica professionale base) che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:

- a) superamento di un esame teorico pratico, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F del dpgr 2.10.2007 n. 47/R;
- b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
- 1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo percorso è specificato nell'allegato G del dpgr 2.10.2007 n. 47/R;
- 2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:
- a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- b) ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:
- 1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;
- 2) il superamento di un esame teorico pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.

Per accedere al corso di formazione biennale occorre, alternativamente:

- a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27.12.2006 n. 296;
- b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento di obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.

Per l'accesso al corso di formazione biennale a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000.

4) Requisiti per cittadini extracomunitari.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato di lavoro;
- > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;
- > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari

condizioni (art. 32 co. 1 *bis* e *ter* del T.U. In materia di immigrazione D.lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;

- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- > permesso di soggiorno per motivi straordinari.

D. RIFERIMENTI NORMATIVI DI CUI AL QUADRO C.

- **1. Requisiti oggettivi:** d.p.r. 380/2001; l.r. 1/2005; l. 447/1996; d.lgs. 152/2006; l.r. 89/1998; l.r. 20/2006; d.lgs. 81/2008; l.46/1990; l.r. 28/2004 d.p.g.r. 47R//2007
- 2. Requisiti soggettivi morali (o di onorabilità): l. 575/1965; T.U. emanato con r.d. 773/1931.
- 3. Requisiti soggettivi professionali: l.r. 28/2004 d.p.g.r. 47R//2007.
- 4. Requisiti per cittadini extracomunitari: d.lgs. 286/1998; l.40/1998.